

Codice di Procedura Penale

c.p.p. art. 391-quater. Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.

1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli *articoli 367 e 368* <sup>(1)</sup>.

-----

<sup>(1)</sup> Il titolo VI-bis, con gli articoli da 391-bis a 391-decies, è stato aggiunto dall'*art. 11, L. 7 dicembre 2000, n. 397* (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2).